

ISTITUTO SUPERIORE
di SCIENZE RELIGIOSE
San Metodio
Siracusa



MODULO II

L'EVOLUZIONE STORICA DELLA SCUOLA ITALIANA

Legislazione scolastica - Prof. Cavallaro Pietro


Dalla legge Casati alla riforma Gentile



- Legge Casati 1859: è la prima a strutturare il sistema scolastico affrontando il grave problema dell'analfabetismo. Istituisce la scuola elementare e fissa l'obbligo ad otto anni. L'istruzione era gratuita ed affidata ai comuni, ma non risolse il problema della frequenza. I contenuti dei programmi facevano riferimento ai valori del Cristianesimo e alla libertà di coscienza. Chi aspirava ad accedere all'università doveva concludere gli studi classici (cinque anni di ginnasio e tre di liceo), quelli che prevedevano l'inserimento nel mondo lavorativo si orientavano verso l'istruzione tecnica.

| età | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
|-----|-----------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|----|----|------------------|----|-------|----|----|------------|----|----|----|--|--|
| | ciclo inferiore | | ciclo superiore | | ginnasio | | | | | liceo | | | università | | | | | |
| | istruzione elementare | | | | istruzione secondaria classica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | scuola tecnica | | | istituto tecnico | | | | | | | | | | |
| | | | | | istruzione secondaria tecnica | | | | | | | | | | | | | |

- Legge Coppino 1887: sanzioni per le famiglie che non rispettavano la frequenza; obbligo a nove anni. Aumenta di un anno la scuola elementare. Impronta laica: i programmi prevedevano l'insegnamento dell'italiano, della matematica e nozioni circa i doveri dell'uomo e del cittadino, senza riferimento all'insegnamento della religione. Resta aperto il problema della formazione dei maestri, con bassa retribuzione e costretti a fare altri lavori

| età | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|-----------------------|---|---|-----------------|----|--------------------------------|----|------------------|----|-------|----|------------|----|----|----|----|----|
| | ciclo inferiore | | | ciclo superiore | | ginnasio | | | | liceo | | università | | | | | |
| | istruzione elementare | | | | | istruzione secondaria classica | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | scuola tecnica | | istituto tecnico | | | | | | | | | |
| | | | | | | istruzione secondaria tecnica | | | | | | | | | | | |

- 
- ▶ Legge Orlando 1904: obbligo a 12 anni. Dopo la quarta classe esame obbligatorio per chi sceglieva di proseguire. Molti comuni non avevano tutte le risorse economiche per il reale fabbisogno; si rendeva necessario pertanto un intervento dello Stato.
 - ▶ Legge Daneo-Credaro 1911: graduale passaggio dai comuni allo Stato. Istituzione dei corsi magistrali biennali per la formazione dei maestri.
 - ▶ Riforma Gentile 1923: è organica e risponde ad una precisa visione filosofica e ad un criterio unitario (selezionare i migliori), che prevede percorsi formativi separati gestiti da Istituti Statali. L'istruzione obbligatoria è elevata al 14° anno di età. Alla scuola elementare di 5 anni segue: la scuola complementare; la classica, che prepara all'università; la tecnica, che prepara ad alcune professioni; la magistrale, in funzione della preparazione dei maestri. Vengono istituiti il Liceo scientifico e il Liceo femminile.

| età | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
|-----|-----------------------|---|---|-----------------|----|--|----|----|---------------------------------|-------------------|-----------------|----|------------|----|----|----|----|--|--|
| | ciclo inferiore | | | Ciclo superiore | | ginnasio | | | | liceo | | | università | | | | | | |
| | istruzione elementare | | | | | istruzione secondaria classica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | istituto tecnico inferiore | | | istituto tecnico superiore | | | | | | | | | | |
| | | | | | | istruzione secondaria tecnica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Istituto magistrale corso inferiore | | | ist. magistrale corso superiore | | | | | | | | | | |
| | | | | | | istruzione magistrale | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | liceo scientifico | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | liceo femminile | | | | | | | | |
| | | | | | | scuola complementare e di avviamento professionale | | | | | | | | | | | | | |

La scuola nella Costituzione

- Art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica».
- Art. 33: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».
- Art. 34: «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».
- Art. 38: «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale».

Riforma Berlinguer

Legge 10 febbraio 2000

- ▶ Elimina la suddivisione in elementari, medie e superiori, e arriva una struttura basata sui "cicli": sette anni di ciclo primario o di base (dai 6 ai 13 anni), e cinque di ciclo secondario (dai 13 ai 18). (7+5 rispetto agli attuali 5+3+5)
- ▶ **Il ciclo primario.** Comprende tre bienni, a cui seguirà un anno definito "di orientamento". In pratica, è una sorta di sintesi tra le elementari e le medie, con una maggiore attenzione, però, alla preparazione agli studi del successivo ciclo di istruzione.
- ▶ **Il ciclo secondario.** Dura cinque anni, e si articola in cinque differenti aree: umanistica, scientifica, tecnica, artistica e musicale. Nel primo biennio molti insegnamenti sono comuni, in modo da permettere, se lo studente vuole, di passare da un indirizzo ad un altro. Al termine dei 5 anni, i ragazzi dovranno sottoporsi, come adesso, all'esame di Stato.

LA RIFORMA MORATTI legge 53/2003

- La riforma ha interessato la scuola in tutti i suoi ordini e gradi. Il sistema di istruzione e formazione:
 1. promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita assicurando a tutti pari opportunità.
 2. promuove il conseguimento di una formazione spirituale e morale
 3. assicura il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni (18° anno)
 4. Si articola in scuola dell'infanzia, primo ciclo (primaria e secondaria di 1° grado), secondo ciclo (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale).

RIFORMA MORATTI LEGGE 53/2003

ESAME DI STATO

1°
C
I
C
L
O

3° anno

2° anno

1° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

3° anno

2° anno

1° anno

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
DELL'INFANZIA

RIFORMA MORATTI LEGGE 53/2003





Scuola dell'infanzia

- Concorre allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso, sociale.
- Durata triennale.
- Quattro articolazioni: 1000, 1300, 1600, 1800 ore.
- Iscrizione tre anni entro il 30 aprile.

Scuola Primaria

- SOSTITUISCE LA SCUOLA ELEMENTARE
- NOVITA':
 1. Team di insegnanti
 2. Docente tutor
 3. Portfolio
 4. Inglese e informatica
- ARTICOLAZIONE: 27+3+10
- FREQUENZA: $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale
- FINALITA': acquisire e sviluppare le abilità di base

Scuola secondaria di 1° grado

- Sostituisce la scuola media
- E' FINALIZZATA alla crescita delle capacità autonome di studio, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità
- ORARIO: 27 settimanali + 200 ore annuali non obbligatorie
- SI PASSA DALLE ATTUALI 11 A 13 MATERIE
- SECONDA LINGUA COMUNITARIA
- INFORMATICA
- EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE: cittadinanza, stradale, ambientale, salute, alimentare, affettività.
- VALUTAZIONE (non più di due debiti compreso la condotta).
- ESAME DI STATO

Il secondo ciclo

- FINALITA': crescita educativa culturale e professionale. Sviluppa l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale
- SISTEMA DEI LICEI: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, scienze umane
- ISTRUZ. E FORM. PROFESS. 10 Aree: agricola-ambientale, tessile-sistema moda, meccanica, chimica e biologica, grafica-multimediale, elettrica-elettronica-informatica, edile e del territorio, turistica e alberghiera, aziendale-amministrativa, sociale-sanitaria
- FLESSIBILITA'
- ORARIO: 25 sett.+300 anno
- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

LA RIFORMA GELMINI legge

169 del 30 ottobre 2008

- Inserisce in tutti gli ordini e gradi l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
- Si attua il progetto di Scuola digitale (classi 2.0 ed e-book)
- Contenimento della spesa dei libri di testo e durata delle adozioni (5 anni primaria/ 6 anni secondaria)
- Nella scuola primaria viene introdotto il maestro unico di riferimento (o prevalente)
- Le pagelle sono compilate con voti numerici
- Voto di condotta

LA RIFORMA GELMINI

- Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado per essere ammessi all'esame di Stato occorre conseguire la sufficienza in tutte le materie.
- Nella scuola primaria gli alunni possono non essere ammessi alla classe successiva solo in casi motivati ed eccezionali
- Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado per essere ammessi all'anno successivo è necessario conseguire la sufficienza in tutte le materie; resta la possibilità, per gli insegnamenti della secondaria di 2° grado, di sospendere il giudizio per gli studenti che non conseguono il 6 in tutte le discipline

LA RIFORMA GELMINI

- I nuovi licei sono organizzati in 6 indirizzi: Artistico, Classico, Scientifico, Scienze Umane, Musicale e Coreutico, Linguistico.
- Il Liceo Artistico è articolato in: arti figurative, architettura e ambiente, audiovisivo e multimedia, design, grafica, scenografia.
- Al Liceo Classico è introdotta la lingua straniera per cinque anni
- Al Liceo scientifico si dà ulteriore spazio alla matematica e alle discipline scientifiche (op. scienze applicate)
- Il Liceo delle Scienze umane sostituisce il socio-psico-pedagogico (op. economico sociale)
- Il Liceo Linguistico prevede l'insegnamento di tre lingue straniere
- Il Liceo coreutico e musicale costituisce una novità

LA RIFORMA GELMINI

- Gli Istituti Tecnici si dividono in Economico e Tecnologico, per un totale di 11 indirizzi
- 2 Economico: amministrativo, finanza e marketing; turismo
- 9 Tecnologico: meccanica, mecatronica d energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria e agroalimentare e industria; costruzioni, ambiente territorio.

LA RIFORMA GELMINI

- Gli Istituti Professionali si articolano in due macrosettori: Servizi; Industria e artigianato. (in totale 6 indirizzi)
- 4 Servizi: servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; servizi socio-sanitari; servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; servizi commerciali.
- 2 Industria e artigianato: produzioni artigianali e industriali; servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica.

LA RIFORMA DELLA «BUONA SCUOLA» Legge 107/2015

- È composta da un articolo e 212 commi
- <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg>



Comma 1

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

Commi 5-7

- ▶ Viene data molta enfasi alla organizzazione flessibile
- ▶ In considerazione dell'apporto dell'organico dell'autonomia «funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa»
- ▶ Comma 7 elenca tutti i possibili modi di utilizzazione dell'organico dell'autonomia



Comma 12

«Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre»

Commi 33-36

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

Commi 38-41

- Attività di formazione in materia di tutela della salute
- Registro nazionale per l'ASL nelle Camere di commercio



Commi 46-47

- Gli ITS: modalità di accesso
- Adottare entro novanta giorni delle linee guida per il sostegno alle politiche di istruzione e formazione



Commi 56-58

- Migliorare le competenze digitali:
progetto banda larga nelle scuole
- Piano nazionale per la scuola digitale

Commi 78-85

- Nuove funzioni del Dirigente Scolastico
- 78: il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.
- 79-82: individuazione dei docenti a copertura dei posti
- 83: fino al 10% dei docenti per le collaborazioni
- 85: sostituzione dei docenti assenti fino a dieci giorni

Commi 127-129


Comitato di valutazione

- ▶ Durata: tre anni
- ▶ È presieduto dal DS
- ▶ Composizione: tre docenti (due scelti dal Collegio dei docenti, uno dal Consiglio di Istituto); due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno nominato dall'USR
- ▶ Determina i criteri per l'attribuzione del bonus docenti
- ▶ Valuta il periodo di prova per i neo immessi in ruolo



Commi 136-142

- E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.



Comma 180

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.



Comma 181

Ha annunciato ben nove gruppi di principi direttivi. Il primo di essi riguardava la redazione di un nuovo «Testo unico» delle disposizioni in materia di istruzione ma la relativa delega è stata inattuata per decorrenza del termine temporale. Gli altri otto sono stati emanati tutti alla data del 13 aprile 2017

1) d.l.13 aprile 2017 n.59 recante Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.


<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00067/sg>

2) d.l.13 aprile 2017 n.60 recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg>

3) d.l.13 aprile 2017 n.61 recante Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art.117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00069/sg>



4) d.l.13 aprile 2017 n.62 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato


<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg>

5) d.l.13 aprile 2017 n.63 recante Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00071/sg>

6) d.l.13 aprile 2017 n.64 recante Disciplina della scuola italiana all'estero

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00072/sg>



7) d.l.13 aprile 2017 n.65 recante Istruzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni


<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00073/sg>

8) d.l.13 aprile 2017 n. 66 recante Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg>

d.l.13 aprile 2017 n.59

Il provvedimento istituisce il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale (indetto su base regionale o interregionale) e di un successivo percorso formativo triennale denominato «percorso FIT» (Formazione iniziale triennale).



Il concorso prevede tre contingenti separati:

- A) Posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
- B) Posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- C) Posti di sostegno

I vincitori del concorso acquisiscono il diritto a sottoscrivere un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, denominato «contratto FIT».



Il percorso FIT si articola in:


1. Un primo anno finalizzato al conseguimento di un diploma di specializzazione
2. Un secondo anno di formazione, tirocini e primo inserimento nella funzione docente, con attività specifiche
3. Un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente, con attività specifiche

Sulla carta vi sono le premesse perché la procedura di reclutamento riesca a selezionare persone idonee e motivate all'insegnamento.



d.l.13 aprile 2017 n.60

Il provvedimento punta a garantire la cultura umanistica e il sapere artistico. Di conseguenza le istituzioni scolastiche devono prevedere nel PTOF attività teoriche e pratiche in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demotno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.



La progettazione deve realizzarsi nell'ambito di quattro componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creatività»: musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo.


È favorita la costituzione di reti di scuola per la messa in comune di attrezzature e competenze, anche al fine di organizzare eventi.

La formazione dei docenti sulle specifiche tematiche oggetto del decreto costituisce una delle priorità strategiche del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 legge 107)

d.l.13 aprile 2017 n.61

Ridefinisce gli indirizzi di studio dell'istruzione professionale con i relativi quadri orari e dispone la progressiva abrogazione del DPR 87/2010.


| Orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno |
| Settore servizi 1056 ore | Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale | | | |
| | Servizi socio-sanitari (odontotecnico e ottico) | 660 (20 ore settimanali) + | 495 (15 ore settimanali) + | 495 (15 ore settimanali) + |
| | Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | 396 (12 ore settimanali) | 561 (17 ore settimanali) | 561 (17 ore settimanali) |
| | Servizi commerciali | | | |
| Settore Industria e artigianato 1056 ore | Produzioni industriali e artigianali | 660 (20 ore settimanali) + | 495 (15 ore settimanali) + | 495 (15 ore settimanali) + |
| | Manutenzione e assistenza tecnica | 396 (12 ore settimanali) | 561 (17 ore settimanali) | 561 (17 ore settimanali) |



All'atto dell'iscrizione gli studenti devono scegliere tra i percorsi di istruzione professionale finalizzati al conseguimento del diploma quinquennale (erogati da istituzioni statali o paritarie) e percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali (erogati da istituzioni formative accreditate dalle Regioni).

Gli indirizzi sono i seguenti:

1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane.
2. Pesca commerciale e produzioni ittiche
3. Industria e artigianato per il Made in Italy
4. Manutenzione e assistenza tecnica
5. Gestione delle acque e risanamento ambientale
6. Servizi commerciali
7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera
8. Servizi culturali e dello spettacolo
9. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico



È introdotta la personalizzazione del percorso di apprendimento tramite la redazione di un Progetto formativo individuale, ad opera del consiglio di classe, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza.

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua i docenti che svolgono funzioni di tutoraggio.


La didattica è finalizzata ad un apprendimento induttivo, realizzato attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi.

L'applicazione del decreto inizierà con le classi prime dell'a.s. 2018-19

d.l.13 aprile 2017 n.62


Il provvedimento sistematizza la materia relativa alla valutazione degli alunni e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e ridefinisce completamente la disciplina degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo.

L'art.1 comma 3 precisa come procedere alla valutazione del comportamento: «La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali».




Viene ribadito che le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

Resta confermato l'utilizzo dei voti numerici in decimi. Alla valutazione finale concorrono le attività inerenti a «Cittadinanza e Costituzione».



Per quanto riguarda la scuola primaria, l'ammissione alla classe successiva – inclusa la prima classe della secondaria di primo grado – è disposta anche in presenza di «livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione».

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, resta confermato l'obbligo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Nella classe terza si effettuano prove INVALSI entro il mese di aprile e queste costituiscono requisito di ammissione all'esame conclusivo.




L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio. La valutazione finale complessiva, espressa in decimi, deriva dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e i voti riportati nelle tre prove scritte e il voto relativo al colloquio.


La commissione è composta da tutti i docenti del consiglio di classe ed è presieduta dal dirigente scolastico.

Tale riforma ha avuto già applicazione nell'a.s.2017/18.

È previsto il rilascio della certificazione delle competenze



L'esame conclusivo del secondo ciclo è stato completamente ridisegnato. Esso «verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro».



Costituiscono requisiti di ammissione: la frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale, la partecipazione alle rilevazioni INVALSI effettuate durante il quinto anno, la partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi (con possibile deroga motivata).

Cambia il numero dei crediti: 40 per il percorso scolastico, 20 prima prova scritta, 20 seconda prova scritta, 20 prova orale. Le due prove scritte sono a carattere nazionale e sono definite, sempre a carattere nazionale, le griglie di valutazione per l'attribuzione del punteggio.

d.l.13 aprile 2017 n.63

Il provvedimento riguarda l'effettività del diritto allo studio e il potenziamento della carta dello studente. In modo particolare si tratta di fornire su tutto il territorio nazionale:

1. Servizi per il trasporto e forme di agevolazione della mobilità
2. Servizi di mensa
3. Fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi
4. Servizi per alunni ricoverati in ospedale, case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare

d.l.13 aprile 2017 n.64

Il provvedimento ridefinisce la disciplina della scuola italiana all'estero, attuando il coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione ed il MIUR.


Il personale di ruolo da collocare all'estero deve possedere il requisito di almeno tre anni di servizio nel territorio nazionale. La durata di permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi. Ciascuno di questi non può superare i sei anni scolastici consecutivi. I due periodi devono essere separati da almeno sei anni di effettivo servizio nel territorio nazionale.


d.l.13 aprile 2017 n.65

Il decreto istituisce il «Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni», riprendendo e ampliando l'esperienza delle sezioni «primavera».

Il sistema:


a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

- 
- b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;
- d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
- e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;



f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;


g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.



Il sistema integrato è costituito dai «servizi educativi per l'infanzia» e dalle «scuola dell'infanzia statali e paritarie».

➤ I servizi educativi per l'infanzia si articolano in:

- a) Nidi e micronidi: 3-36 mesi
- b) Sezioni primavera: 24-36 mesi
- c) Servizi integrativi: per soddisfare i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed educativo. Si distinguono a loro volta in:
 - 1) spazi gioco;
 - 2) centri per bambini e famiglie;
 - 3) servizi educativi in contesto domiciliare.


- 
- La scuola dell'infanzia, così come disciplinata dal d.lgs. 59/2004 e dal D.P.R. 89/2009, nonché dalle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Accoglie i bambini tra i tre e i sei anni.

d.l.13 aprile 2017 n.66

Il decreto intende promuovere la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Esso si applica a tutti gli allievi, dall'infanzia alla secondaria, con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992 al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

L'inclusione è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)



Le prestazioni ed i servizi sono garantiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali. Lo Stato provvede all'assegnazione dei docenti di sostegno e alla definizione dell'organico del personale ATA. Gli enti locali assicurano l'assegnazione di personale, i servizi per il trasporto, l'accessibilità e fruibilità degli spazi fisici.

L'art. 5 prescrive la redazione di un Profilo di funzionamento redatto dall'unità multidisciplinare composta da: un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o rappresentante dell'ente locale.



Decreto legislativo 96 del 7 agosto 2019

- ▀ Vengono apportate delle modificazioni al decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- ▶ M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
- ▶ M4C2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA


M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'

- Sono stanziati per la misura 19,44 Mld
- M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- M4C1.2 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
- M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
- M4C1.4 RIFORMA E POTENZIAMENTO DEI DOTTORATI


Studio di caso

Un dirigente scolastico viene citato per aver disposto ad un docente di sostegno di lasciare la classe, mentre era presente l'alunno «affidato» per andare a fare supplenza in un'altra classe e garantire così anche la vigilanza della stessa, visto che non c'erano insegnanti a disposizione.

Un dirigente scolastico viene citato per aver dato ad un docente troppe ore di «potenziamento». Il docente afferma che non spettavano a lui in quanto più anziano di servizio.



La nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010 dice esplicitamente “ Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente.



Legge 107 art. 1 c78: il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.